



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-88

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Novembre il sottoscritto Gollo Fernanda in qualità di dirigente di Direzione Scuola E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio IN. & CO. del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro Informagiovani, da eseguirsi nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per l'importo complessivo di euro 2.800,00, I.V.A. esclusa – CIG ZDB1C32A70

Adottata il 28/11/2016
Esecutiva dal 16/12/2016

28/11/2016	GOLLO FERNANDA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-88

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio IN. & CO. del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro Informagiovani, da eseguirsi nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per l'importo complessivo di euro 2.800,00, I.V.A. esclusa – CIG ZDB1C32A70

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 o nelle Linee Guida dell'ANAC;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 2015-146.00.-95 è stato confermato anche per l'anno 2016, al Consorzio "IN. & CO." il servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo "InfoeGiò" per la banca dati del Centro Informagiovani del Comune di Genova;

RILEVATO che:

- la struttura "Informagiovani" del Comune di Genova si avvale del sistema informativo "InfoeGiò" per il servizio di raccolta, archiviazione e messa a disposizione on line delle informazioni di interesse per i giovani;
- il sistema informativo "InfoeGiò":
 - consente di mantenere attivo un canale di comunicazione, consolidatosi nel tempo, attraverso il quale gli operatori che lavorano nell'ambito delle politiche giovanili possono trovare, attraverso una proficua opportunità di scambio delle informazioni, un aiuto e supporto nello svolgimento del proprio lavoro;
 - costituisce a tutt'oggi un importante supporto, oltre che per la suddetta struttura "Informagiovani", anche per gli Enti pubblici e privati, per le agenzie, gli uffici stampa e le Imprese che hanno come interesse e riferimento il "mondo" dei giovani e delle politiche giovanili;
 - garantisce una presenza continuativa sul portale e sui social network, segnalando informazioni e novità che interessano e coinvolgono la realtà giovanile;

PRESO ATTO che:

- InfoeGiò è un sistema informativo progettato, realizzato e gestito dal Consorzio "IN&CO", che ne detiene i diritti in esclusiva;
- ai fini di cui sopra, il Consorzio "IN&CO" mette a disposizione le competenze ventennali dei propri specialisti dell'informazione per l'utilizzo delle informazioni, la promozione del servizio e l'utilizzo dei principali social network;
- il 31/12/2016 scadrà il servizio di abbonamento al sistema informativo della banca dati on line "InfoeGiò" gestita dal Consorzio "IN. & CO.";

PRESO ATTO

altresì, che con atto datoriale, prot. n. 389035 in data 18/11/2016, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Fernanda Gollo, Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, RUP del procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto;

VERIFICATO

che il servizio di in oggetto non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e negli attuali cataloghi del MEPA;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

RILEVATO che

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Consorzio "IN. & CO.", quale soggetto realizzatore del sistema informativo InfoeGiò detiene il diritto di esclusiva sulla gestione dello stesso e, pertanto, è l'unico soggetto al quale può essere affidata detta gestione;
- in risposta a quanto richiesto dall'Amministrazione, il Consorzio "IN. & CO." si è reso disponibile ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro Informagiovani nell'anno 2017 alle stesse condizioni contrattuali afferenti l'anno 2016;

CONSIDERATO

pertanto, vantaggioso procedere, ai sensi dell'art. dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento al Consorzio IN. & CO del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro InformaGiovani, da eseguirsi nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 2.800,00 I.V.A. esclusa;

DATO ATTO

dell'accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'affidataria dei requisiti di carattere generale, secondo quanto previsto all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

in funzione della modesta entità della spesa e della consolidata affidabilità dell'Affidataria, derivata da una consolidata esperienza nell'ambito del settore di interesse, di prevedere a carico dell'Affidataria la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificata dalla modesta entità della spesa, fermo restando che in caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

STABILITO

inoltre, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento o, comunque, prima dell'invio dell'ordinativo all'Affidataria venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione avente ad oggetto un servizio analogo ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria medesima un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

DATO ATTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DATO ATTO

altresì, che la spesa per il servizio in oggetto:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale, come meglio definito nel dispositivo del presente provvedimento in relazione all'impegno assunto;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al **CONSORZIO INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. & CO.**, codice fiscale 01939400360, con sede in Via Divisione Acqui 131 – 41122 Modena, cod. Benf. 32471, il servizio di manutenzione ed assistenza della banca dati del Centro Informagiovani, da eseguirsi nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, per l'importo complessivo di euro 2.800,00, I.V.A. esclusa;
2. di dare atto che l'esecuzione del servizio di cui al precedente punto 1), non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
3. di dare atto, altresì, che il servizio in oggetto non risulta compreso:
 - nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e negli attuali cataloghi del MEPA;
 - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
4. di procedere alla stipulazione del contratto per l'esecuzione del servizio, con scrittura privata in forma elettronica, da registrarsi solo in caso d'uso;
5. di impegnare l'importo complessivo di **Euro 3.472,00 (IMP. 2017.1470)**, di cui imponible Euro 2.800,00 più IVA 24% pari ad Euro 672,00 al capitolo 39604 "Acquisizione di servizi" - c.d.c 03375.6.29 - PdC 1.3.2.99.999 – siope 1332 del Bilancio 2017;
6. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi art. 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato mod. M1/Rag. nei limiti del presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'affidatario dall'art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della legge sulla privacy;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
10. di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'affidamento di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
11. di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-88

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, AL CONSORZIO IN. & CO. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00, I.V.A. ESCLUSA – CIG ZDB1C32A70

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Contratto fra il Comune di Genova e il Consorzio “IN. & CO” per l’esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro Informagiovani - CIG ZD-B1C32A70.

§§***§***§***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come “Comune”, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da, nato a il, domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di

e

il **CONSORZIO INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. & CO.**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come “Impresa”, con sede in Modena (MO) Via Divisione Acqui 131 CAP 41122, codice fiscale 01939400360 01939400360, rappresentata da, nato a il, codice fiscale nella qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-..., esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo del Centro Informagiovani al Consorzio IN & CO per l’importo complessivo di Euro 2.800,00, oneri fiscali esclusi;

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale, che ancorché non allegata materialmente è da considerarsi parte integrante del presente contratto:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le veri-

fiche relative all'accertamento dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta il servizio di manutenzione ed assistenza al sistema informativo del Centro Informagiovani. Detto servizio comprende:

- 1) n.12 account per la gestione del servizio;
- 2) assistenza tecnica e manutenzione del servizio ivi compreso l'export periodico dei dati implementati dalla redazione del Centro Informagiovani, in formato xml e con le modalità da concordare con la Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel presente contratto e nell'offerta dell'Impresa, che si considerano qui richiamati totalmente.

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto ha validità dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 2.800,00 (duemila ottocento/00), oneri fiscali esclusi. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – Il servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, che le Parti

stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Verifica di conformità - Il Comune effettuerà periodiche verifiche circa la regolarità dell'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Comune rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6. Pagamenti – Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG attribuito al lotto oggetto del presente contratto è ZDB1-C32A70.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: 2E-K2I5. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Esecutrice via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'Impresa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". **La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.**

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso
..... - Agenzia n.di - Codice IBAN
..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate

a operare sul suddetto conto bancario sono:

- , nat. a il , codice fiscale
- , nat. a il , codice fiscale

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Impresa non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Penali - In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà

applicare una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione. L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di ade-

guarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Articolo 9. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente competente in rappresentanza del Comune. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertorizzazione.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'ufficio.

L'Impresa

La Stazione Appaltante